

Società trasferite all'estero, nuove regole in vigore

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 07 LUGLIO 2025 | Angelo Busani

Se una società italiana si vuole trasferire all'estero (o una società straniera si vuole trasferire in Italia) occorre far luogo al procedimento di trasformazione "transfrontaliera" (se l'operazione è intra-Ue) o di trasformazione "internazionale" (se l'operazione è extra-Ue), introdotto nel nostro ordinamento dal D lgs 19/2023, recentemente emendato dal Dlgs 88/2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 143 del 23 giugno 2025 e in vigore da domani, martedì 8 luglio) al fine di risolvere alcuni elementi di criticità rilevati nelle prime applicazioni pratiche della nuova normativa.

Trasferimento e trasformazione In questa materia vi è anzitutto da effettuare una precisazione lessicale; nel gergo Ue, che l'Italia ha importato, il concetto di trasferimento di sede cross-border è espresso con il termine "trasformazione" (in inglese conversion) che, nel diritto italiano, evoca invece l'operazione con la quale una società abbandona la sua attuale forma giuridica (ad esempio, quella di Spa) per adottarne un'altra (ad esempio, quella della Srl). In sostanza, oggi bisogna parlare di "trasformazione" anche nel caso in cui una società abbandoni la sua soggezione alla legge di un dato Paese (lo Stato "di origine") e acquisisca una nuova veste giuridica, disciplinata dalla legge di altro Paese (lo Stato "di destinazione").

La vecchia procedura Prima del Dlgs 19/2023, il trasferimento cross-border della sede legale era una procedura semplicissima: la società che intendesse cambiare nazionalità doveva (secondo la legge a essa applicabile) assumere una deliberazione in tal senso, adottare lo statuto del Paese di destinazione e nominare gli organi societari previsti dalla legislazione vigente nello Stato prescelto quale sua nuova sede. Se il Paese di destinazione era l'Italia, la decisione della società straniera veniva senz'altro iscritta nel Registro delle Imprese italiano una volta che un notaio italiano ne avesse verificato la legittimità. Se invece si trattava di una società che intendeva lasciare l'Italia, la relativa decisione dei soci doveva essere iscritta nel Registro delle Imprese italiano in una modalità "provvisoria", in attesa che il corrispondente Registro straniero certificasse l'avvenuta iscrizione nel Paese di destinazione.

La nuova procedura L'attuale procedimento di trasformazione transfrontaliera è, in sintesi, così articolato: vi è una fase preparatoria della decisione dei soci di trasferire la sede all'estero, finalizzata alla predisposizione dei documenti occorrenti per la consapevole adozione di detta decisione da parte dei soci stessi (nonché per l'informazione dei creditori e dei lavoratori); si procede poi all'adozione della decisione dei soci avente a oggetto l'approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera, dopo la quale è previsto che una competente autorità operante nel Paese la cui legge

disciplina la società sottoposta a trasformazione transfrontaliera (in Italia è il notaio) emetta una certificazione (il cosiddetto “certificato preliminare”) attestante il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della trasformazione transfrontaliera, affinché vi sia la certezza che, nello Stato di partenza, sia stato effettuato tutto ciò che la legge richiede per portare a compimento l’operazione; in ultimo, vi è il rilascio, ad opera della competente autorità operante nello Stato di destinazione (per il principio che il controllo finale compete al Paese ove è posta in essere l’operazione “in entrata”) dell’attestato di eseguito controllo di legalità (il cosiddetto “certificato definitivo”), finalizzato a dare efficacia all’operazione. In sostanza, il certificato preliminare serve a far “decollare” l’operazione dall’ordinamento cui appartiene la società sottoposta a trasformazione transfrontaliera mentre il certificato definitivo serve a far “atterrare” l’operazione nell’ordinamento in cui fa ingresso la società risultante dalla trasformazione transfrontaliera. © RIPRODUZIONE RISERVATA